

è un'aggiunta che si approssima all'emendamento della Commissione, io proporrei di prostrarne la discussione alla fine. Ora si tratta del sotto-emendamento Bunico.

**PESCATORE.** Domando la parola per la posizione della discussione.

Io proporrei un emendamento all'accettazione loro; se non lo accettano, per non mettere in corso un nuovo emendamento, io lo ritiro subito. Secondo la regola generale le disposizioni testamentarie e le donazioni fra vivi a favore dei corpi morali non possono avere effetto se non si ottiene l'autorizzazione. Da questa disposizione, che esige la necessità dell'autorizzazione, si vogliono eccettuare i lasciti fatti alle congregazioni locali di carità, quando il loro ammontare non ecceda la somma di lire 300; e siccome a termini dell'articolo 808 del Codice civile s'intendono devoluti alle congregazioni locali di carità certi lasciti che non sono espressamente fatti a favore di queste congregazioni dal testatore, perciò si vogliono anche eccettuare i lasciti che, a termini del citato articolo, s'intendono devoluti alle congregazioni locali di carità, sempre colla stessa condizione, cioè che il loro ammontare non ecceda la somma di lire 300.

Questo è un risultato di pura forma, secondo cui si potrebbe dire: « Sono eccettuati da questa disposizione (cioè quella che esige la necessità dell'autorizzazione) i lasciti che si facciano, o che, a termini dell'articolo 808 del Codice civile, s'intendano devoluti alle congregazioni locali di carità, quando il loro ammontare non ecceda la somma di lire 300. » Se questo si ammette, allora non resterà più che a discutere la questione ultimamente proposta dall'avvocato Giovanola, il quale osservò che questa somma di lire 300, quantunque tenue, tuttavia in certi casi potrebbe eccedere la ventesima parte del patrimonio del testatore, nel qual caso l'avvocato Giovanola vorrebbe che fosse necessaria tuttavia l'autorizzazione.

Osserverò fin d'ora che il determinare che, ove questa somma di lire 300 in casi particolari ecceda la vigesima parte del patrimonio, debba intendersi esclusa dalla disposizione generale, mi pare troppo inopportuno.

Ad ogni modo io dico che tutti i preopinanti, secondo me, sono d'accordo, e coll'emendamento che io vi propongo di accettare tutta la questione sarebbe risolta.

Il mio emendamento sarebbe così formulato:

« Sono eccettuati da questa disposizione i lasciti che si facciano, o che, a termini dell'articolo 808 del Codice civile, si intendano devoluti alle congregazioni locali di carità, quando il loro ammontare non ecceda la somma di franchi 300. »

**GIOVANOLA.** Mi duole di non avere saputo farmi intendere perfettamente dall'onorevole preopinante. Io aveva esposta un'altra distinzione fra il mio emendamento ed il sistema della Commissione, ed è questa: che l'esenzione dall'autorizzazione non sia soltanto per le congregazioni di carità, ma anche per gli ospedali e per gli stabilimenti di beneficenza; io vorrei che ciò venisse spiegato.

Quanto poi alla cautela di ridurre il legato alla vigesima parte del patrimonio, l'ho aggiunto solamente per agevolare l'accettazione del mio emendamento, e volentieri io vi rinunciavo se la Camera vuole adottare puramente e semplicemente l'eccezione da me proposta.

**PESCATORE.** Allora volendo che l'eccezione si faccia non solo per le congregazioni di carità, ma eziandio a favore di altri pubblici stabilimenti, io credo che senza mettere in corso tutti gli emendamenti che ho sentito leggere, e che non fanno che imbrogliare la discussione, si dovrebbe discutere e tendere al principio su cui tutti siamo d'accordo:

almeno tutti gli oratori che hanno parlato pensano che la eccezione debba essere introdotta sicuramente a favore dei lasciti che si fanno, oppure che s'intendano devoluti alle congregazioni locali di carità.

Resta a vedere se quest'eccezione si debba estendere anche a favore degli altri stabilimenti. Si discuta, si decida il principio, e in allora l'emendamento sarebbe formulato in conformità della presa decisione; altrimenti la discussione si perde in divisamenti.

**PRESIDENTE.** Quando si discutesse l'emendamento del deputato Bunico, parmi. . . .

**PESCATORE.** (*Interrompendo*) Io faccio una proposizione espressa, che cioè la Camera voglia discutere l'emendamento Giovanola, e così discutere e decidere il principio.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Giovanola mi pare debba essere discusso in seguito, perchè prima bisogna che la Camera discuta la prima proposta della Commissione. Se la Camera adotta la prima proposta, allora si farà luogo a parlare della restrizione che si vuole fare alla medesima, ma se non si adotta. . .

**CAVOUR.** Ciò non mi pare; l'emendamento del deputato Giovanola è molto più largo; il nuovo emendamento della Commissione restringe il favore di potere accettare senza autorizzazione alla congregazione di carità, mentre l'emendamento del deputato Giovanola lo estende a tutti gli istituti civili di carità. Dunque l'emendamento del deputato Giovanola essendo il più largo, vuol essere per il primo posto in discussione. Quanto poi alla restrizione, che il legato non dovesse eccedere la ventesima parte del patrimonio del testatore, egli vi rinuncia per ora, salvo ad aggiungerlo, se la Camera lo desidera, onde venga adottato. Per procedere regolarmente adunque bisogna mettere prima in discussione l'emendamento del deputato Giovanola.

**PESCATORE.** Tutta la difficoltà nasce da ciò, che non si vuole ammettere l'idea prima della forma. Io propongo che il signor presidente metta ai voti primo, se la Camera vuole adottare in principio l'eccezione a favore delle congregazioni locali di carità.

Quando poi la Camera abbia manifestato che ella intende d'introdurre l'eccezione per i lasciti fatti o devoluti alle congregazioni di carità, non si può ancora formulare l'emendamento, perchè resta a vedere se la Camera voglia estendere quest'eccezione anche agli altri stabilimenti, e allora si passerebbe alla votazione sull'estensione dell'eccezione. Se la Camera pensa che l'eccezione non si debba estendere, e che debba essere ristretta alle congregazioni locali di carità, allora starà il mio emendamento. Se invece dal secondo voto apparirà che la Camera voglia estendere l'eccezione anche agli altri pubblici stabilimenti, allora si formulerà con tutta facilità l'emendamento.

Io dunque prego il presidente a mettere ai voti l'eccezione ristretta alle congregazioni locali di carità, colla dichiarazione che resta inteso che dopo ammessa l'eccezione per le congregazioni locali di carità si voterà poi anche per gli altri pubblici stabilimenti.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposta Pescatore, metterò dunque ai voti se la Camera voglia cominciare ad accordare, per così dire, un'eccezione agli stabilimenti locali di carità; una volta votata quest'eccezione per questi, vedremo poi se voglia pure accordarla per gli altri stabilimenti.

**PESCATORE.** « Quando l'ammontare del lascito non ecceda le lire 300. »

**AIRENTI.** Io credo che quando la Commissione aveva proposto di limitare ai semplici mobili i lasciti che si vogliono